

## Testo unico: in default anche le partecipate

Andrea Giordano

Le società pubbliche falliscono come ogni altra società. A stabilirlo è l'articolo 14 del decreto legislativo 175/2016 (il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), secondo cui, mentre le misure di allerta e prevenzione operano per le sole «società a controllo pubblico», fallimento e concordato preventivo si applicano a tutte le società partecipate. E il disposto, rimasto immutato anche in seguito al cosiddetto decreto correttivo (decreto legislativo 100/2017), è non solo coerente con l'ordito normativo di cui al Testo unico, che ha restituito lo statuto delle società pubbliche alla disciplina di diritto civile, ma anche con il processo di riforma delle procedure concorsuali, affidato alla delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

(legge 155/2017). Stando, infatti, all'articolo 2, lettera e), della legge delega, al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza deve essere assoggettata ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale; e, come si legge nella relazione al ministro della Giustizia della Commissione Rordorf (che ha messo a punto la riforma), il neointrodotta iter si applica alle società a partecipazione pubblica e alle società in house. Eppure, più tributari che nella logica del diritto pubblico appaiono i principi e i criteri direttivi della legge 124/2015 (la riforma Madia) e il parere (968/2016) reso dal Consiglio di Stato sul progetto di Testo unico. La legge 124/2015 prevede, infatti, all'articolo 18, che le esigenze di riduzione a unità del panorama delle società pubbliche debbano conciliarsi con l'imperativo della differenziazione della disciplina, anche in materia di crisi d'impresa. Così, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel suo parere, ha evidenziato come debbano essere puntualmente individuati i singoli modelli societari di riferimento per attribuire, quindi, a ciascuno diversi livelli di deroghe al diritto civile, maggiori in relazione alle società in house e strumentali, minori rispetto alle altre società partecipate. Più in generale, il diritto



europeo valorizza l' ottica della missione istituzionale della singola società pubblica; e la giurisprudenza di legittimità non dà rilievo, ai fini dell' applicazione dello statuto dell' imprenditore commerciale, al tipo di attività espletata, ma alla natura del soggetto che la svolge, così aprendo a differenziazioni in ragione del rapporto - ad esempio, di delegazione interorganica - tra società e Amministrazione. L' indistinzione rischia, del resto, di collidere con le esigenze sottese all' interesse pubblico. Porre fallimento e concordato preventivo su un' ideale curva d' indifferenza e rimettere a discrezionali scelte la concreta modalità di gestione della procedura fallimentare potrebbe, in presenza di società necessarie, comportare esternalità negative. La doverosità della continuativa erogazione di servizi pubblici essenziali avrebbe suggerito di erigere a regola il concordato preventivo con continuità previsto dall' articolo 186-bis della legge fallimentare e a eccezione il fallimento, imponendo, nell' ipotesi di procedura liquidatoria, l' esercizio provvisorio dell' impresa, modulato - quanto al requisito della gravità del danno - sulla specificità dell' interesse degli utenti. La logica conservativa avrebbe dovuto, parimenti, indurre a valorizzare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, invero applicabili alla nostra materia in via interpretativa, e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui operatività è incompatibile con la prevista fallibilità delle società pubbliche. Non distinguere - quanto a gestione della crisi - quando si sarebbe dovuto, e, invece, distinguere - quanto a misure di allerta e prevenzione - quando non si sarebbe dovuto integrano contraddizioni logiche, la cui sintonia con l' interesse pubblico, e con gli stessi principi e criteri direttivi della riforma, va revocata in dubbio. Avvocato dello Stato presso l' Avvocatura generale dello Stato - Componente del Comitato scientifico dell' Igs © RIPRODUZIONE RISERVATA.